

Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6 (art. 6)

Bollettino Ufficiale n. 107 del 8.9.1981

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 1987 n. 39

L.R. 2 settembre 1991 n. 24

L.R. 19 luglio 1997 n. 22

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

NOTE:

1) - Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n.29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle " norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunita' montane, consorzi di enti locali ".

(Omissis)

CAPO I

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 6

Opere di servizio forestale

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

Se dette opere si riferiscono a boschi di proprieta' collettiva (usi civici, comunali, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale puo' essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.

Le opere che fruiscono dei contributi di cui all' art. 4 ed interessanti piu' fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonche' di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(Omissis)